

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE  
ENTRATE COMUNALI, SIA TRIBUTARIE CHE PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVE DEL  
COMUNE DI PORTO VIRO DAL 01.09.2024 AL 31.08.2029**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E VALORE DELL'AFFIDAMENTO**

1. Oggetto della presente gara è l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.31 marzo 2023 n.36, dell'attività di riscossione coattiva delle seguenti entrate comunali:

- Entrate di tipo tributario: IUC - componente IMU (in vigore fino al 31.12.2019), Imposta Municipale Unica (I.M.U.) in vigore dal 01.01.2020, Tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) in vigore fino al 31.12.2019, Tassa sui rifiuti (TARI) fino all'anno di imposta 2023;
- Entrate di tipo patrimoniale e amministrativo: sanzioni del codice della strada, sanzioni amministrative, entrate relative al servizio mensa e scuolabus, entrate delle concessioni demaniali fluviali ed eventuali altre entrate patrimoniali ed amministrative ad oggi non previste per le quali si renda necessario il recupero coattivo.

Si precisa che la presente gara non riguarda la riscossione del canone unico patrimoniale pertanto è escluso essendo per esso intenzione del Comune promuovere una separata e distinta concessione a mezzo apposita procedura di gara.

2. Il valore dell'affidamento calcolato in base al disposto dell'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, commisurato a tutta la durata dell'affidamento, è pari ad **euro 483.173,81**.

L'importo predetto è stato determinato applicando l'aggio massimo posto a base di gara (soggetto a ribasso d'asta) calcolato su una percentuale stimata del 60% di incasso sul totale delle somme inviate a riscossione coattiva negli ultimi 5 anni dai vari settori comunali (aggio dell'8% su gettito stimato di 3.765.922,58 euro su un totale di somme inviate alla riscossione coattiva di euro 6.276.537,63). A tale stima di aggio, pari ad **euro 301.273,81**, vanno aggiunte le stime sui rimborsi spese relative alle pratiche inesigibili per **euro 159.200,00** (anch'esse soggette a ribasso d'asta) e sui rimborsi spese relative alle pratiche discaricate per **euro 22.700,00**.

L'importo è da considerarsi un valore di stima per la particolarità dei servizi oggetto del presente affidamento, non potendosi prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell'importo ad esso spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.

Si precisa inoltre che il Comune di Porto Viro con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 27.09.2017 aveva affidato, seppur in maniera non esclusiva, l'attività di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni e che pertanto il presente affidamento non preclude la possibilità di utilizzare anche il canale di Agenzia delle Entrate – Riscossioni per ragioni di efficacia ed efficienza dell'agire amministrativo.

**Art. 2 - LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata della concessione è stabilita dal 01.09.2024 al 31.08.2029, e comunque dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto, o dell'avvio del servizio in via d'urgenza se anteriore. Nel caso che, per motivi tecnici, l'inizio della concessione avvenga dopo la data dell'01/09/2024, la durata del contratto sarà comunque di 5 anni a partire dalla data di inizio del servizio.

2. Il rapporto contrattuale si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

**Art. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36.

#### **Art. 4 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario dovrà essere un soggetto iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 e svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva mediante l'utilizzo dei poteri pubblicistici all'uopo attribuiti allo stesso dall'Ente, ai sensi di legge.

#### **Art. 5 – COMPETENZE ECONOMICHE DEL CONCESSIONARIO**

1. Il servizio oggetto della concessione sarà remunerato applicando l'aggio dell'8% (otto per cento) (oltre ad IVA come per legge, se dovuta), posto a base d'asta, al netto del ribasso offerto risultante dall'esito della gara, sulle somme effettivamente riscosse, ovvero incassate a seguito di pagamento da parte dei soggetti debitori, o chi per essi, derivanti dalle attività di riscossione coattiva predisposte dalla ditta aggiudicataria.

2. I concorrenti dovranno esprimere, in forma percentuale, la misura del ribasso da applicare all'aggio dell'8% posto a base d'asta.

3. In relazione alla riscossione coattiva, le spese, i diritti e le competenze, anche di natura cautelare, da porre a carico dei contribuenti e dell'Ente, come sancito nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 100 del 29 aprile 2023, dovranno essere applicate secondo quanto previsto in materia di ruolo esattoriale.

4. Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione, di notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di riscossione coattiva dallo stesso anticipate e addebitate ai contribuenti morosi.

5. Il rimborso delle spese relative alla inesigibilità del credito di cui all'art. 19 c. 1 del D.Lgs 13 aprile 1999 n. 112, da porre a carico dell'Ente, come sancito nell'art. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023, (ad esclusione solo degli annullamenti e/o sgravi richiesti dall'Ente), sarà oggetto di libero ribasso da parte dei concorrenti.

6. I concorrenti dovranno esprimere, in forma percentuale, la misura del ribasso da applicare all'importo relativo al rimborso delle spese da porre a carico dell'Ente connesse alla inesigibilità del credito.

7. L'offerta economica sarà dunque da concretizzarsi mediante i rispettivi ribassi in percentuale proposti dalle ditte concorrenti relativamente all'Aggio e al rimborso delle Spese.

8. Data la peculiarità e la modalità di esecuzione del servizio richiesto, successivamente alla scadenza dell'appalto, la ditta affidataria rimarrà obbligata a proseguire le attività fino alla naturale conclusione delle procedure relative alle posizioni affidate. Il rapporto fra le parti dovrà quindi considerarsi effettivamente e totalmente cessato solo quando tutti i crediti lavorati ed elaborati dalla ditta affidataria saranno definiti con incasso, annullati o archiviati come inesigibili. Ne consegue inoltre che, per i crediti anzidetti, anche i corrispettivi della ditta affidataria saranno riconosciuti e liquidati se pur incassati dopo la cessazione del contratto.

9. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto nel presente capitolato.

#### **Art. 6 - RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO DELLE SOMME**

1. Le somme relative alla riscossione coattiva verranno incassate dall'Ente direttamente su appositi conti correnti di tesoreria intestati al Comune (uno per ciascuna tipologia di entrata), fatta salva la possibilità, da concordarsi previa verifica di fattibilità, di incassare le somme oggetto di pignoramento presso terzi su un conto del concessionario per consentire al concessionario di procedere agli eventuali rimborsi di somme versate in eccedenza dai terzi. Sarà messa a disposizione del concessionario la consultazione degli incassi su detti conti correnti al fine di monitorare i pagamenti.

2. Il Concessionario, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, deve provvedere a rendicontare all'Ente le somme incassate per ciascuna entrata e, nell'ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia, per entità delle somme riscosse nonché l'indicazione dell'importo di competenza del Concessionario e dell'importo netto di competenza del Comune.

3. Il Concessionario dovrà provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto e i relativi incassi.

4. Per somme incassate si intendono le somme che risultano effettivamente accreditate sul rispettivo conto corrente intestato al Comune per la specifica entrata. L'errata indicazione dei conti correnti sui documenti di riscossione coattiva da parte del Concessionario potrà essere oggetto di contestazione del servizio.

5. Il Comune liquida le fatture elettroniche relative all'aggio a titolo di compenso per la prestazione del servizio oggetto del presente capitolato, previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali da parte della ditta (DURC) e della regolarità fiscale prevista dall'art. 94, comma 6 e dall'art. 95 e nel rispetto di quanto indicato all'All. II.10 del Codice, per imponibili che superano la soglia dei 5.000,00€ o altra soglia che eventualmente venga modificata dalla normativa.

Alla fine della liquidazione delle fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato per la presente concessione.

6. In caso di D.U.R.C. irregolare il comune dispone il pagamento dei contributi non versati dal Concessionario, sulla base delle inadempienze accertate mediante D.U.R.C., direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, rivalendosi sull'affidatario stesso mediante detrazione dal relativo importo delle somme a lui dovute e/o mediante escussione sulla cauzione. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023; l'ammontare complessivo delle ritenute saranno fatturate e corrisposte, ove non dovute, in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte del Comune, previo rilascio del DURC.

## **Art. 7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Concessionario si impegna a fornire al Comune di Porto Viro i seguenti servizi minimi relativamente al servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali affidate, sia tributarie che patrimoniali e amministrative.

Per attività di riscossione coattiva si intende la gestione delle procedure di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e s.m.i. o altro atto equipollente previsto dalle specifiche normative.

2. Le attività da espletare possono essere così sintetizzate:

- presa in carico e controllo formale sulla completezza dei dati delle liste dei soggetti debitori trasmesse dai vari uffici comunali;
- elaborazione in modo chiaro ed esaustivo (con tutte le informazioni sul credito vantato dal Comune) e notifica degli atti di riscossione coattiva (ingiunzione fiscale, intimazione ad adempiere o altro atto previsto dalle specifiche norme vigenti), previo eventuale sollecito nei casi previsti dalla L.160/2019;
- attivazione immediata delle procedure esecutive previste dalla normativa in caso di mancato riscontro da parte del soggetto debitore dei solleciti e delle intimazioni ad adempiere (o qualsiasi altra comunicazione tesa ad informare il soggetto debitore del suo debito e atta a sollecitarne l'adempimento prima dell'avvio delle procedure esecutive vere e proprie), dando priorità laddove possibile alle procedure più efficaci ed efficienti, come ad esempio il pignoramento presso terzi.
- caricamento su apposito gestionale di tutte le posizioni affidate e aggiornamento costante anche con copia degli atti notificati e della prova di avvenuta notifica, al fine di consentire anche agli uffici comunali di monitorare le singole posizioni e saper dare informazioni sul corretto iter seguito ai vari soggetti debitori che si rivolgono al Comune per chiedere spiegazioni;
- supporto telefonico e/o via internet ai contribuenti (Sportello virtuale);
- confronto costante con gli uffici comunali al fine di gestire correttamente le istanze di annullamento e rettifica in autotutela degli atti e gli eventuali ricorsi presentati dai contribuenti al giudice tributario.

## **Art. 8 – GESTIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Concessionario è libero di utilizzare propri gestionali per la gestione del servizio, ma è tenuto a garantire l'accesso in sola consultazione agli uffici comunali titolari delle varie posizioni creditorie al gestionale contenente le varie posizioni caricate a riscossione coattiva che dovrà essere costantemente aggiornato come indicato all'articolo precedente.

## **Art. 9 - ISPEZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE**

1. Il Comune di Porto Viro si riserva la facoltà di attuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative, alle condizioni contrattuali e all'offerta tecnica.

A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune e la consegna della documentazione richiesta dallo stesso Comune.

## **Art. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

### **Rapporti con l'utenza:**

1. L'aggiudicatario, in quanto concessionario del servizio deve provvedere direttamente a gestire i rapporti con i soggetti debitori attraverso i seguenti canali:

- telefono, e-mail, servizio di assistenza on-line, contattando, se necessario, direttamente il soggetto debitore;

2. Gli addetti del concessionario dovranno dare tutte le informazioni utili ai vari soggetti debitori, agendo da collegamento con gli uffici comunali, e acquisendo direttamente le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire risposte all'utente.

### **Personale:**

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dei servizi in affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, come previsto dall'art. 8 del D.M. 11.09.2000 n. 289, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio;

2. Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso che abbia già lavorato nell'ambito delle pubbliche amministrazioni o per altre società similari con preciso riferimento ad attività connesse alla riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, patrimoniale e amministrativa;

3. Il Concessionario dovrà designare un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi alla riscossione coattiva, al processo tributario e agli eventuali rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali. La nomina di "funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione della funzione e/o dalla data di sostituzione del responsabile stesso;

4. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario;

5. L'atteggiamento del personale impiegato nei confronti dell'utenza dovrà essere improntato alla massima cortesia, spirito di collaborazione e correttezza. Ogni eventuale scorrettezza o negligenza sarà segnalata ai responsabili della ditta aggiudicataria per l'adozione dei provvedimenti del caso, compresa l'eventuale sostituzione del personale che dovesse dimostrarsi inadeguato a svolgere le mansioni affidate;

6. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare a favore del personale dipendente le norme di legge e gli accordi sindacali in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, nonché le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

7. L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le normative presenti e future relative alla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, infortuni sul lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie professionali;

8. Nell'esecuzione del lavoro l'aggiudicatario dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende sollevata e indenne l'Amministrazione appaltante;

9. Il Concessionario si impegna al rispetto delle eventuali clausole contenute nei contratti collettivi vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione, ed in ogni caso a consentire la stabilità occupazionale del personale già impiegato nell'esecuzione del servizio compatibilmente con le proprie organizzazioni imprenditoriali ed esigenze tecnico – organizzative;

10. Il Comune rimarrà completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società aggiudicataria ed il personale assunto. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge;

11. La formazione del personale sarà a carico del concessionario;

12. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. La ditta sarà inoltre tenuta ad adottare, in conformità al D.lgs. n. 196/2003, e del regolamento (UE) n. 2016/679, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati;

13. Il costo del lavoro di cui all'art.41 del D.lgs. n. 36/2023 nonché tutti i costi inerenti la sicurezza del Concessionario sono interamente a carico dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023.

14. Si precisa che il precedente gestore non aveva personale dedicato alla riscossione coattiva dedicato per il Comune di Porto Viro e pertanto non si rendono necessarie clausole sociali di assorbimento lavoratori, ferme restando tutte le disposizioni di carattere sociale previste dal D.Lgs. 36/2023 che verranno richieste dalla stazione appaltante.

#### **Art. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO**

1. Alla Società affidataria è vietata la subconcessione, in tutto o in parte, del servizio.

2. E' nulla la cessione – totale o parziale - del contratto a terzi.

3. In caso di cessione (o affitto) di azienda o di ramo d'azienda, la prosecuzione della concessione è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al concessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del rapporto stesso.

4. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, considerando che le attività per le quali è necessaria l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 non sono subappaltabili. È ammesso, ai sensi dell'art. 188 del Codice che rinvia all'art. 119 del medesimo Codice, il subappalto al 100% di parti del servizio accessorie. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Porto Viro (RO) dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA, DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI**

1. E' fatto obbligo all'affidatario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.lgs. n. 196/2003, dal regolamento (UE) n. 2016/679 e loro successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio. Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenze dell'esecuzione del servizio in esame non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della gestione di cui trattasi.

2. L'aggiudicatario è tenuto a designare e comunicare al Comune di Porto Viro il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che verrà nominato responsabile esterno del trattamento dati personali per le posizioni affidate dal Comune alla riscossione coattiva, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 81/2008 ed il responsabile della gestione e della conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44 de D.lgs. n. 82/2005.

#### **Art. 13 - DECADENZA, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO**

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante posta elettronica certificata – PEC. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

2. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi del contratto, nel caso di inadempienza o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge, o di atti aventi forza di legge e regolamenti emanati da ente statale e locale, o a causa di "forza maggiore" nei casi di inondazioni, terremoti, scioperi, serrate, embarghi, guerre, rivolte, tumulti, sabotaggi e pandemie.

Le parti si impegnano a comunicare il verificarsi dei suddetti eventi per permettere l'assunzione dei provvedimenti del caso, compresa la risoluzione del contratto qualora la causa di forza maggiore impedisca la reciproca collaborazione per oltre tre (3) mesi consecutivi.

3. Tutte le comunicazioni fra ente e affidatario potranno essere fatte tramite Posta Elettronica Certificata Istituzionale.

4. La decadenza del Concessionario è dichiarata dal Responsabile del Settore Tributi – Gestione Entrate, nei casi seguenti:

a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 e al D.M. 11.09.2000 n. 289, salvo diverse disposizioni legislative;

b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita;

c. liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo del Concessionario, salvo diverse disposizioni legislative;

d. grave inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;

e. mancato riversamento delle somme dovute all'ente alle prescritte scadenze per due volte consecutive (relativamente alle somme eventualmente derivanti dal pignoramento qualora incassate direttamente sul conto corrente del Concessionario);

f. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e del relativo capitolato prestazionale;

g. inadempienze contrattuali gravi, quali, ad esempio, la mancata costituzione del deposito cauzionale o il suo mancato reintegro; l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi, ripetute omissioni nella presentazione delle rendicontazioni mensili, sospensione o interruzione del servizio per negligenza del Concessionario, violazione del divieto di cessione del contratto, inosservanza delle leggi vigenti in materia nel corso del contratto.

5. Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

6. La risoluzione è preceduta da una diffida scritta al concessionario a norma dell'art. 1454 c.c. nella quale il Comune gli assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, entro il quale adempiere, decorso inutilmente tale termine il contratto è risolto.

7. Resta stabilito che la concessione si intende risolta "ipso iure", senza l'obbligo di pagamento da parte dell'Ente di alcuna indennità o compartecipazione, qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

8. La cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ed indennizzo.

#### **Art. 14 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

2. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente capitolato prestazionale effettuando le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA PROVVISORIA**

1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi); essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

6. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

7. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

8. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.

9. L'aggiudicatario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell'aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario stesso.

10. Ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.Lgs.36/2023 l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura indicato nel bando.

#### **Art. 16 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI GARA**

1. La risoluzione del contratto in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo oppure nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del D.Lgs.36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88 comma 4-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011) fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

2. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

3. In caso di decadenza del Concessionario, il Comune di riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

4. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione coattiva; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il Concessionario stesso.

#### **Art. 17 - ACCETTAZIONE DELLE NORME DA CAPITOLATO**

1. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato descrittivo e prestazionale.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti.

#### **Art. 18 - NOMINA AGENTE CONTABILE E PRESENTAZIONE RENDICONTI CONTABILI**

1. Il Concessionario, qualora sia concordato con il Comune di procedere agli incassi da pignoramento direttamente sul conto corrente del Concessionario, è considerato Agente Contabile esterno al Comune ed entro il 31 Gennaio successivo ad ogni anno solare e comunque alla chiusura del contratto, dovrà rendere il conto delle somme gestite all'Amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 19 – COORDINAMENTO LAVORI**

Data la peculiarità e la complessità delle attività oggetto dell'appalto ed al fine di garantire un elevato standard qualitativo dei servizi, la ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile appositamente dedicato alla direzione, al coordinamento e al controllo di gestione delle attività per l'intera durata dell'appalto.

Tale responsabile, che potrà essere figura interna o esterna all'aggiudicatario, dovrà avere la necessaria competenza e formazione, nonché svolgere le attività ad esso demandate in forma istituzionale e professionale, mantenendo costantemente i rapporti con l'Ente e con i responsabili dei vari settori delle attività.

#### **Art. 20 - PENALITA'**

1. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché alle norme del presente capitolato.

2. Nel caso di inosservanza e/o inadempimento del Concessionario agli obblighi sul medesimo gravanti, il Comune invierà al Concessionario stesso una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e/o una contestazione di addebito, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere e/o per controdedurre. Trascorso inutilmente detto termine ovvero qualora non accolga le controdeduzioni presentate, il Comune potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- ☐ applicare una sanzione a titolo di penalità, nella misura prevista dal comma seguente;
- ☐ avviare la procedura di risoluzione dal contratto, secondo l'art. 13 del presente capitolato.

3. In caso di applicazione di una penalità, essa è dovuta nella misura seguente:

- a) per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita: € 3.000,00 (tremila/00);
- b) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico proposto in sede di gara: a seconda della gravità del caso, da euro 100,00 (cento/00) fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale.

4. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo pec, trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale si potrà rivalere sulla garanzia definitiva, che dovrà essere in tal caso reintegrata.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **Art. 21 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio della gestione, mediante posta elettronica certificata, l'indirizzo pec presso il quale intende ricevere ogni comunicazione.

Ogni variazione dell'indirizzo pec deve essere tempestivamente comunicata al Comune con le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale.

#### **Art. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ogni eventuale controversia in merito all'intera prestazione, esecuzione, risoluzione della concessione ed ogni possibile ragione di dare/avere sarà decisa in via esclusiva dal Tribunale di Rovigo.

#### **Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese



concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.

2. La Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con la sua attuazione.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del codice civile.